

Corte di Cassazione sez. III civ. – 27 luglio 2012, n. 13380 – Pres. Trifone – Rel. D'Amico

Rc auto - Sinistri – Danni al veicolo – Riparazione da parte del conducente non proprietario – Domanda di risarcimento – Legittimazione attiva – Presupposti - Fondamento

In tema di legittimazione attiva alla domanda di risarcimento dei danni subiti da un veicolo coinvolto in un incidente stradale, il diritto al risarcimento può spettare anche al conducente non proprietario che, per circostanze contingenti, si trovi nella detenzione del veicolo purché abbia provveduto a sue spese alla riparazione del mezzo e dimostri di poter risentire di un pregiudizio al suo patrimonio a prescindere dal diritto, reale o personale, che egli ha all'esercizio di quel potere.

A tal fine è necessario che il detentore fornisca la prova dell'esistenza di un titolo che lo obbliga a tener indenne il proprietario del veicolo dimostrando, altresì, che in base a quel titolo l'obbligazione è stata adempiuta così che il proprietario non possa pretendere d'essere ancora risarcito dal terzo danneggiante.